Allegato B) all'atto 24041 - 19510 di repertorio rogito notalo Francesco
TERRONE
STATUTO
TITOLO I COSTITUZIONE - SEDE - DURATA
Art. 1) COSTITUZIONE
E' costituita un'associazione senza scopo di lucro denominata "IL NODO
GROUP IMPRESA SOCIALE ETS ", di seguito Associazione
Art. 2) SEDE
L'Associazione ha sede in Torino.
E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, quando se ne
ravvisi la necessità. L'associazione opererà nel territorio nazionale e chiun-
que ne potrà far parte previo versamento della quota annualmente prevista
dal Consiglio.
Art. 3) DURATA———————————————————————————————————
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato salvo lo scioglimento
deliberato dall'Assemblea secondo le ipotesi previste dal codice civile
TITOLO II
SCOPO E OGGETTO
Art. 4) SCOPO E ATTIVITA'
L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristi-
che e di utilità sociale attraverso l'esercizio in via stabile e principale di atti-
vità di împresa di interesse generale, operando nei settori previsti dall'artico-
lo 2, comma 1 del D.Lgs 112/2017 e/o svolgendo attività finalizzate all'inse-
rimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 2, comma 4
del D.J. on 112/2017

L'Associazione persegue le proprie finalità di ricerca, sociali e culturali per la
promozione e lo sviluppo delle relazioni umane al fine di migliorare le con-
dizioni e la vita lavorativa di ogni essere umano nelle organizzazioni, nelle
comunità e nella società nel suo complesso, anche attraverso metodologie
ispirate al modello sistemico - psicodinamico che traggono origine dal Tavi-
stock Institute.
Essa adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorisce il più
ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati
alle loro attività.
I settori di attività in cui la società intende operare per il perseguimento delle
proprie finalità sono:
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale [articolo 2, comma 1, let-
tera h) del d.lgs 112/2017];
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di inte-
resse sociale, incluse attività, anche editoriali, di - promozione e diffusione
della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse gene-
rale di cui all'articolo 2 del d.lgs 112/2017 [articolo 2, comma 1, lettera i) del
d.lgs 112/20171;
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8
novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e
prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifica-
zioni [articolo 2, comma 1, lettera a) dei d.lgs 112/2017];
- interventi e prestazioni sanitarie [articolo 2, comma 1, lettera b) del d.lgs
112/2017];
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente dei Consiglio dei

ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del
6 giugno 2001, e successive modificazioni [articolo 2, comma 1, lettera c)
del d.lgs 112/2017];
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28
marzo 2003, a. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di
interesse sociale con finalità educativa (articolo 2, comma 1, lettera D) del
d.lgs 112/20171;
- formazione universitaria e post-universitaria [articolo 2, comma 1, lettera g)
del d.lgs 112/2017];
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28
marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di
interesse sociale con finalità educativa (articolo 2, comma 1, iettera d) del
d.igs 112/20171
Le attività elencate saranno svolte in via prevalente. La società potrà svolgere
attività diverse, nei limiti di cui all'articolo 2, comma 3 del D.Lgs 112/2017
A titolo indicativo e non esaustivo, nell'ambito dei settori di attività sopra
elencati, l'associazione intende realizzare:
- eventi di apprendimento di tipo psicodinamico-sistemico ed esperienziale,
di interesse sociale con finalità culturali ed educative;
- seminari, corsi e altre attività formative anche a livello universitario e po-
stuniversitario;
- interventi di orientamento, sviiuppo, consulenza e di sostegno alle profes-
sioni sanitarie e sociosanitarie per lo sviluppo delle competenze professionali
ed emotive nelle organizzazioni pubbliche, private e del Terzo settore;
- studi, riperche o pubblicazioni di particolare interesse sociale con una speci-

fica attenzione alle tecniche di intervento sulle strutture sociali volte a favori-
re il cambiamento nelle organizzazioni di lavoro;
- attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volonta-
riato e delle attività di interesse generale, così come dell'innovazione sociale
e della conoscenza e sviluppo delle relazioni umane e del benessere organiz-
zativo all'interno dei gruppi e delle istituzioni;
- iniziative volte a promuovere una gestione responsabile, trasparente e de-
mocratica delle organizzazioni e a favorire il benessere sociale.
Oltre a queste attività, o in alternativa alle stesse, essa intende perseguire le
proprie finalità nell'ambito dell'inserimento lavorativo di persone svantaggia-
te, così come definite e nei limiti previsti dal d.Lgs 112/2017 e successive
modificazioni e/o integrazioni.
Potrà, inoltre, svolgere qualsiasi attività che il Consiglio di Amministrazione
riterrà conforme agli scopi e ai fini sociali della impresa sociale stessa
Tutte le attività saranno svolte nel rispetto della legge e previo ottenimento
delle eventuali autorizzazioni necessarie.
L'Associazione potrà collaborare con altre associazioni ed enti che ne condi-
vidano gli obiettivi. Tutte le attività sociali potranno essere svolte sia in Ita-
lia che all'estero. L'Associazione potrà anche costituire nel suo seno gruppi di
lavoro, organizzare eventi, attività formative, conferenze, svolgere ricerche,
sviluppare attività in campo informativo ed editoriale.
L'associazione può avvalersi di volontari nei limiti e secondo le modalità di
cui all'articolo 13 del d.lgs 112/2012.
TITOLO UI
ASSOCIATI

Art. 5) ADESIONE
Sono associati le persone fisiche e gli enti senza scopo di lucro che hanno
sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Di-
rettivo, previa richiesta di adesione da far pervenire al Consiglio Direttivo in
forma scritta, in quanto condividono gli scopi dell'associazione e vengono
ritenuti idonei al loro perseguimento.
Le persone e gli enti che intendono far parte dell'Associazione devono pre-
sentare domanda scritta al Consiglio Direttivo che deciderà sull'ammissione
a maggioranza.
In caso di rigetto della domanda di associazione, chi ha proposto la domanda
può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto,
chiedere che sull'istanza si pronimci il Consiglio dizettivo in occasione della
successiva convocazione
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
modalità associative ed espressamente esclusa ogni limitazione in funzione
della temporaneità della partecipazione alla vita associativa
il rapporto associativo è fondato su principi non discriminatori e tutti gli as-
sociati hanno uguali diritti nei confronti dell'associazione. Ogni associato ha
diritto a un voto in assemblea.
L'ammissione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere di-
sposta per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso di cui infra
Le quote associative non sono rivalutabili e non sono trasmissibili
Art. 6) DIRITTI E OBBLIGHI
L'associato partecipa alle attività promosse dall'Associazione e, se in regola
con il versamento della quota associativa, ha diritto di voto in Assemblea.

L'associato è tenuto all'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti
dell'Associazione e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali. L'associa-
to ha l'obbligo del pagamento della quota associativa annuale, secondo mo-
dalità e importo stabilito dal Consiglio Direttivo.
La qualità di associato si perde in seguito a recesso, mancato pagamento del-
la quota, esclusione. L'esclusione dell t associato è deliberata dal Consiglio
Direttivo nei confronti dell'associato che non abbia provvedute al versamen-
to della quota annuale e per gravi motivi, ai sensi dell'art, 24 Codice Civile
L'associato pub sempre recedere dall'Associazione dandone comunicazione
scritta da far pervenire al Presidente in carica dell'associazione ai sensi del-
l'art. 24 C.C
Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che in ogni caso ab-
biano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i con-
tributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
I versamenti degli Associati sono comunque a fondo perduto e, in nessun ca-
so e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione nè în caso di
morte, di recesso o di esclusione dalli i Associazione, può farsi luogo alla ri-
petizione di quanto versato all'Associazione a titolo di quota associativa.
TITOLO IV
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 7) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea degli Associati (anche Assemblea)
- il Consiglio Direttivo (anche Direttivo)
- il Presidente

- l'Organe di Controllo.
Art. 8) L'ASSEMBLEA.
L'Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il versamento del-
la quota associativa. l'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'uni-
versalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge
ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati, ancorché non intervenuti
o dissenzienti. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede del-
l'associazione, purché in Italia
Per agevolare il coinvolgimento degli associati è consentita la partecipazione
anche attraverso strumenti di videoconferenza teleconferenza previo accerta-
mento dell'identità dei partecipanti, permettendo agli stessi di visionare i do-
cumenti in discussione, seguire il dibattito, intervenire nello stesso, permet-
tendone il voto.
Nel computo delle presenze all'assemblea sia ordinaria che straordinaria si
tiene conto di coloro che partecipano attraverso strumenti di comunicazione
a distanza.
In apertura di ogni assemblea viene nominato tra i presenti un segretario, il
quaie redige il verbale, che deve essere firmato da! Presidente e dal Segreta-
rio.
L'Assemblea degli associati si raduna ordinariamente una volta l'anno entro il
30 giugno per approvare il bilancio di esercizio, il bilancio sociale e per gii
altri adempimenti ordinari; in via straordinaria egni volta che lo richieda il
Direttivo, oppure ogni qual volta ne sia fatta richiesta motivata da almeno
1/10 (un decimo) degli associati
La Convocazione dell'Assemblea è fatta con avviso scritto da inviarsi agli as-

sociati anche via fix o con posta elettronica almeno quindici giorni prima
della data stabilita e deve contenere l'ordine del giorno, con la data della con-
vocazione.
Hanno diritto di intervenire all I Assemblea e di votare tutti gli associati in
regola in quel momento, con il pagamento della quota annua di Associazio-
ne.
Per tutte le deliberazioni dell'assemblea, ivi comprese quelle attinenti l'ap-
provazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché la no-
mina degli organi sociali dell'associazione, ogni associato che sia una perso-
na física ha diritto a un voto, ogni associato che sia un ente del terzo settore
ha diritto a voti da 1 (uno) a 5 (cinque) in proporzione al numero dei propri
associati, nel rispetto dei seguenti rapporti:
Numero di associati da 1 (une) a 5 (cinque); 1 voto
Numero di associati da 6 (sci) a 50 (cinquanta): 2 voti-
Numero di associati da 51 (51) a 300 (trecento): 3 voti
Numero di associati da 301 (trecento uno) a 2000 (duemila): 4 voti
Numero di associati da 2001 (duemila uno -5 voti
Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati
Nelle votazioni dell'Assemblea ogni associato non può avere più di tre dele-
ghe da parte di altro associato. L' assemblea ordinaria e straordinaria è vali-
damente costituita, anche per le delibere relative all'approvazione del bilan-
cio e alle modifiche statutarie, in prima convocazione con la presenza della
maggioranza dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero de-
gli associati presenti o rappresentati.
Delibera a maggioranza dei presenti.

Le delibere relative allo sologlimento dell'associazione e alla devoluzione del
patrimonio sono assunte con la presenza di almeno i tre quarti degli associati
e il voto favorevole di almeno j tre quarti degli associati.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano
ia loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
L'assemblea è presiedata dal Presidente o dal Vice Presidente, ovvero, in ca-
so di sua assenza, da un associato nominato dall'assemblea. Spetta al Presi-
dente dell'Assemblea di costatare la regolarità delle deleghe ed in genere il
diritto di intervento all'assemblea. Art. 9) COMPITI DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea ordinaria:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, stabilendone even-
tuali compensi nei limiti di legge;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisio-
ne legale dei conzi;
c) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e pro-
muove azione di responsabilità nei loro confronti;
e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e sui funziona-
mento dell'associazione;
f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o
dallo statuto alla sua competenza.
L'Assemblea straordinaria:
a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione
dell'associazione;

c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o
allo statuto alla sua competenza.
Art. 10) IL CONSIGLIO DIRETTIVO.
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un
numero di membri variabile da tre a nove eletti ogni tre anni dall'Assemblea,
che ne stabilisce il numero. I membri del Consiglio sono rieleggibili per un
massimo di due mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino
nuove candidature per il rinnovo totale o parziale del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo nomina nel suo ambito il Presidente e il Vicepresiden-
te,
Il Consiglio Direttivo ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
dell'associazione che lo statuto o la legge non riservino all'assemblea
Esso può delegare parte delle proprie funzioni a uno o più membri.
Il Consiglio Direttivo si riunisce con convocazione seritta del Presidente o
per posta elettronica (con richiesta della conferma della ricezione), da in-
viarsi almeno sette giorni prima della riunione
Il Consiglio Direttivo viene convocato ogni volta che il Presidente lo ritenga
opportuno e quando ne facciano richiesta due dei suoi componenti con l'indi-
cazione dei punti da porre all'ordine del giorno,
Per agevolare il coinvolgimento dei consiglieri è consentita la partecipazione
anche attraverso strumenti di videoconferenza teleconferenza previo accerta-
mento dell'identità dei partecipanti, permettendo agli stessi di visionare i do-
cumenti in discussione, seguire il dibattito, intervenire nelle stesso, permet-
tendone il voto
Nei computo delle presenze al Consiglio Direttivo si tiene conto di coloro

che partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza
In apertura di ogni riunione del Consiglio viene nominato tra i presenti un se-
gretario, il quale redige il veròale, che deve essere firmato dal Presidente e
dal Segretario.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno metà dei suoi
componenti e le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.
A parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a 3 (tre) sedute del
Consiglio Direttivo decade.
Qualora venga a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo prov-
vede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, purché
la maggioranza del nuovo consiglio sia sempre costituita da amministratori
nominati dall'assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori
nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assem-
blea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così
nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della ioro nomina.
I membri del Consiglio devono essere in possesso di requisiti di onorabilità,
professionalità e indipendenza
Relativamente al requisito della professionalità, essi devono aver maturato
una esperienza almeno triennale, anche a titolo di volontariato, negli ambiti
di operatività dell'associazione. Per quanto riguarda il requisito dell'onorabi-
lità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro
dello Sviluppo Economico 29 aprile 2008 n.99.
Relativamente al requisito dell'indipendenza, i membri del Consiglio Diretti-
vo devono svolgere l'incarico con obiettività e integrità e nell'assenza di inte-

ressi, diretti o indiretti. Il requisito dell'indipendenza si sostanzia nella condi-
zione di non essere associato a situazioni o circostanze dalle quali un terzo
informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che la capacità di
svolgere l'incarico in modo obiettivo sia compromessa.
Ai membri del Consiglio Direttivo, compresi Presidente e Vice Presidente,
possono essere attribuiti emolumenti entro i limiti stabiliti dall'articolo 3 del
d.lgs 112/2012
Art. 11) FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo ha la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazio-
ne. Esso redige il bilancio consuntivo, il bilancio sociale ed il bilancio con
relative relazioni, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
Esso fissa l'ammontare delle quote sociali e le modalità di versamento e vigi-
la sull'effettivo perseguimento degli obiettivi statutari. Il Direttivo potrà fis-
sare regolamenti interni in altuazione del presente Statuto
Esso potrà nominare un Comitato Esecutivo, con il compito di dare attuazio-
ne alle sue deliberazioni e istituire comitati e gruppi di lavoro, definendone,
in sede di istituzione, la composizione, i compiti, la durata e le modalità di
funzionamento.
Art. 12) II PRESIDENTE
Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione ed
è nominato ogni tre anni dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito.
Il Presidente dell'associazione non può essere un rappresentante di società
costituita da un unico socio persona fisica, di enti con scope di lucro di am-
ministrazioni pubbliche.
Al Presidente sono conferiti i poteri legali e di rappresentanza dell'Associa-

zione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e
del Consiglio Direttivo.
Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o di im-
pedimento.
Art.13) ORGANO DI CONTROLLO
L'assemblea nomina uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'articolo
2397, comma 2, e 2399 del codice civile. Laddove i soci stabiliscano che
l'Organo di Controllo debba assumere natura collegiale, il Collegio Sindacale
si compone di tre membri effettivi. Essi restano in carica per tre esercizi e
scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relati-
vo al terzo esercizio della carica. Anche il Presidente del Collegio Sindacale
è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio
Relativamente al requisito della professionalità, essi devono aver maturato
una esperienza almeno triennale quali membri del collegio sindacale o del
collegio dei revisori di enti senza scopo di lucro. Per quanto riguarda il requi-
sito dell'onorabilità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del De-
creto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 aprile 2008 n.99i Il requisi-
to dell'Indipendenza si intende mancante nei solo caso in cui un membro del-
l'Organo di Controllo sia parente entro il terzo grado di un membro del Con-
síglio Direttivo dell'Associazione.
I Sindaci sono rieleggibili.
Il lero compenso è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero pe-
riodo della durata del loro ufficio ed entro i limiti di cui all'articolo e del
d.lgs 112/2017

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sui rispetto dei
principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sul-
l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo
concreto funzionamento.
I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle fi-
nalità sociali da parte dell'impresa sociale. Il bilancio sociale dà atto degli
esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di
controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche
con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni
o su determinati affari.
Nel caso in cui l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei li-
miti indicati nel primo comma dell'articolo 2435bis del codice civile, la revi-
sione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di re-
visione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito
registro dei revisori legali.
TITOLO V
PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE - ESERCIZI SOCIALI
Art. 14) RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO
Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi dell'Associazione e
per le sue spese di funzionamento sono costituite:
a) dalla quota di iscrizione stabilita dal Consiglio Direttivo, da versarsi
all'atto dell'ammissione dell'Associazione;
b) dalle quote associative annue stabilite dal Consiglio Direttivo;

c) da proventi relativi alle attività di interesse generale esercitate;
d) da ogni altro contributo, ivi comprese donazioni, sovvenzioni e lasciti
che associati e non associati, enti pubblici o privati, diano per il raggiungi-
mento dei fini dell'Associazione e compatibili con la disciplina dell'Impresa
Sociale.
La associazione può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento de-
gli utili annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti a
erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese
sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società
da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utili-
tà sociale.
In nessun altro caso possono essere distribuiti utili, anche in forma indiretta,
nonché fondi o riserve comunque denominati in favore di soci, membri del
Consiglio o componenti degli organi sociali, partecipanti, lavoratori o colla-
boratori anche in caso di recesso o di scioglimento individuale del rapporto,
salvo quanto indicato nel successivo capoverso ed espressamente previsto
dalla legge
Gli eventuali utili sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad
incremento del patrinionio.
L'assemblea degli associati può deliberare di destinare una quota non supe-
riore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite matu-
rate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs
112/2017
Articolo 15) COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINA-
TARI DELLE ATTIVITA'

Il Consiglio di Amministrazione redige un regolamento, da sottoporre all'as-
semblea per l'approvazione, nel quale prevede adeguate forme di coinvolgi-
mento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati
all'attività delta società
In occasione dell'assemblea annuale di approvazione del bilancio, sono con-
vocati, senza diritto di voto, rappresentanti dei lavoratori e degli utenti, indi-
viduati con regolamento di cui al comma precedente.
Art. 16) ESERCIZI SOCIALI
L'esercizio sociale inizia i! 1 (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) di-
cembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio
che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione.
Il Consiglio deve tempestivamente redigere il bitancio dell'esercizio e il bi-
iancio sociale da sottoporre ali t approvazione dell'assemblea.
TITOLO VI
NORME FINALL
Art. 17) SCIOGLIMENTO In caso di scioglimento l'Assemblea designerà
uno o più liquidatori determinandone i poteri, il patrimonio risultante dalla
liquidazione non potrà essere diviso tra gli associati ma sarà devoluto secon-
do le indicazioni dell'Assemblea
In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e l'even-
tuale patrimonio residuo dell'ente dovrà essere devoluto, su indicazione del-
l'Assemblea, ad opera dei liquidatori a favore di altri Enti di Terzo Settore
costituiti ed operanti de almeno tre anni.
Art. 18) REGOLAMENTO INTERNO
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto po-

tranno essete disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Diret-
tivo in base alle direttive stabilite dall'Assemblea.
Art. 19) RINVIO
Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di
legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e alla disci-
plina dell'Impresa Sociale.
In originale firmato: Erica Gay - Francesco Terrone Notaio.